

STATUTO

"SPORT SENZA FRONTIERE ETS"

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita un Associazione denominata "SPORT SENZA FRONTIERE Ente del Terzo Settore", ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., in seguito chiamata per brevità "SPORT SENZA FRONTIERE ETS". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 L'Associazione è apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione ha sede legale in Roma ed ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, nonché agenzie e uffici.

Art. 2 - Scopi

2.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a raccogliere le sfide sociali più urgenti operando in favore di soggetti svantaggiati, con particolare attenzione ai minori ed ai loro nuclei familiari in situazioni di disagio psicologico, sociale, economico, fisico e familiare utilizzando la pratica sportiva e l'attività ludico-motoria come mezzo di integrazione, di inclusione, di educazione, di benessere psico-fisico, di crescita e di affermazione dei diritti della persona, nonché di prevenzione dei fenomeni di de-

vianza sociale, promuovendo progetti di sviluppo, cooperazione, solidarietà e pace.

Art. 3 - Attività

3.1 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, operando nei seguenti settori:

- beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 comma 1, lett. U del D.Lgs. n. 117/2017

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative a norma dell'art. 5 comma 1, lett. D del D.Lgs. n. 117/2017

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa a norma dell'art. 5 comma 1, lett. L del D.Lgs. n. 117/2017

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici a norma dell'art. 5 comma 1, lett. W del D.Lgs. n. 117/2017

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche a norma dell'art. 5 comma 1, lett. T del D.Lgs. n. 117/2017

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. n. 328 del 2000, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104 del 1992 e alla L. n. 112 del 2016, e successive modificazioni (art. 5 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 117 del 2017).

3.2 A titolo esemplificativo, l'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà tra l'altro svolgere, direttamente o indirettamente, le seguenti attività:

a) promuovere, sostenere e organizzare corsi ed attività sportive dilettantistiche pluridisciplinari, quali momenti socialmente formativi e di sana conservazione psico-fisica, con l'organizzazione di iniziative competitive e non e sostenendo i suddetti interventi, con impianti sportivi, attrezzature idonee e operatori specializzati. Per svolgere tali interventi l'associazione si avvarrà di una rete solidale di organizzazioni sportive e non specializzate presenti sul territorio che, aderendo alle finalità e scopi dell'Associazione, collaboreranno attivamente al perseguimento degli stessi.

b) elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale a sostegno delle finalità dell'Associazione e degli enti ed organizzazioni, senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, con particolare riferimento alle iniziative intese a favorire l'integrazione sociale e ad aiutare i bambini ed i giovani che si trovano in situazioni di indigenza o con necessità di sup-

porto materiale e/o psicologico e in condizione di abbandono e/o di bisogno;

c) promuovere e favorire la formazione dei giovani e la crescita professionale di operatori specializzati nei settori di attività sopra descritte, che operino a favore delle categorie svantaggiate e dei minori in particolare, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di incontri, corsi, seminari, convegni e di tirocini;

d) promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle norme di legge. A tal fine l'Associazione potrà ricorrere a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;

e) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali.

3.3 L'Associazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, e in particolare, potrà:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque di cui abbia la disponibilità od il possesso;

b) costruire e affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;

c) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

d) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, in Italia ed all'estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe.

3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti del Terzo settore. A tal fine, è demandata all'Assemblea degli associati la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Art. 4 - Associati

4.1 Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

4.2 Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

a) Associati Fondatori;

b) Associati Ordinari;

c) Associati Onorari

4.3 Sono associati Fondatori coloro che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell'Associazione.

4.4 Sono associati Ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di farne parte e si impegnano a sottoscrivere la quota associativa annua per l'importo stabilito.

4.5 Possono essere nominati associati Onorari persone - o in caso di loro decesso, loro parenti di primo grado - che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi fondanti dell'Associazione. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. La nomina a associato onorario deve essere deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

4.6 Le persone giuridiche associate sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

4.7 Gli associati hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

4.8 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita

dell'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati ordinari

5.1 L'ammissione degli associati ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti associati; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

5.2 Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro degli associati.

5.3 Gli associati cessano di appartenere all'associazione a seguito di recesso, decesso e esclusione.

5.4 L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 (tre) mesi prima.

5.5 Contro il diniego all'iscrizione tra gli associati è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

5.6 I casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, nonché la conseguente comunicazione all'interessato sono di-

sciplinati dall'assemblea.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo; gli associati possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

6.2 La quota associativa ed il contributo a carico degli associati non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

6.3 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.

6.4 La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

6.5 Ogni associato ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento.

6.6 Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

6.7 Ogni associato è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

6.8 Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

6.9 In sede di Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto e può essere portatore sino a tre deleghe.

Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari

7.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

7.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;

- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

7.3 È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

7.4 L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

7.5 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

7.6 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è

utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - Bilancio

8.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8.2 L'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori ad euro duecentotrentamila, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

8.3 Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8.4 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 7 (sette)

giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

8.5 Entro il 31 ottobre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'anno successivo che verrà ratificato dall'Assemblea che approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

8.6 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 – Organi

9.1 Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti se nominati;
- Il Presidente Onorario;
- l'Advisory Board se nominato;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- L'Organo di Controllo e Revisione legale dei conti.

9.2 Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese, opportunamente documentate, occorse

per lo svolgimento delle attività sociali. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo e Revisione legale dei conti, ove nominati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 10 - Assemblea degli associati

10.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.

10.2 L'Assemblea degli associati è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita dagli Associati Fondatori, dagli Associati Onorari e dagli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

10.3 L'Assemblea degli associati costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

10.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- ratificare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio sociale, quando previsto dalle dispo-

sizioni di legge vigenti;

- approvare l'importo annuale delle quote associative;

- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;

- approvare la relazione annuale sulle attività;

- approvare i verbali delle proprie sedute;

- nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario dell'Associazione;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.5 L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

10.6 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in ogni luogo, sia in Italia che all'estero.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli

associati.

10.7 L'Assemblea può riunirsi validamente anche in audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10.8 L'avviso di convocazione, da inviarsi agli associati con raccomandata anche a mano, telefax, posta elettronica o telegramma, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione al domicilio ovvero al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati deve indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

10.9 L'assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche in assenza della convocazione, quando vi partecipano tutti gli associati e tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.10 L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'associazione e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta degli associati presenti, in proprio e per delega. Per le deliberazioni di carattere straordinario, per le modificazioni dell'atto costitutivo, per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli associati e per quelle concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.11 Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità agli associati mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero tramite invio delle medesime agli indi-

rizzi di posta elettronica degli associati.

10.12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

10.13 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), secondo il numero stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

11.3 Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e, se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

11.4 I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

11.5 Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

11.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al persegui-

mento delle finalità istituzionali dell'associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

11.7 Compete al Consiglio Direttivo:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

b) nominare uno o più Vice Presidenti ed eventuali commissioni su specifiche materie;

c) formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;

d) elaborare ed approvare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

e) elaborare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove richiesto in base alle vigenti disposizioni di legge, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017;

f) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dall'Associazione con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017;

g) delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017;

h) elaborare il programma di attività da realizzare;

i) predisporre la determinazione della quota annuale da versa-

re da parte degli associati ordinari;

j) istituire un Advisory Board definendone la composizione, la durata e le competenze;

k) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico;

l) proporre all'Assemblea la nomina del Presidente Onorario, nonché l'istituzione di comitati su specifiche materie.

11.8 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

11.9 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

12.1 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 13 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

13.1 In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno

dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati.

13.2 I consiglieri nominati in sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

13.3 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero organo.

Art. 14 - Adunanze del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del programma di attività da realizzare e per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo e del bilancio sociale, ove richiesto in base alle vigenti disposizioni di legge; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

14.2 Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal

Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica di ciascun associato ovvero da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 3 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prime delle sedute straordinarie.

14.3 Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

14.4 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

14.5 Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persona fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

15.2 In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

15.3 Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

15.4 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie

competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 16 - Presidente dell'Associazione

16.1 Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

16.2 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

16.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Compiti del Presidente

17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

17.2 Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

17.3 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.18 - I Vice Presidenti

E' facoltà del Consiglio Direttivo di eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti definendone le competenze con apposita delibera.

Art. 19 - Presidente Onorario

19.1 L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

19.2 Il Presidente onorario può essere scelto tra gli associati dell'Associazione o anche al di fuori della compagine associativa. Egli svolge esclusivamente funzioni di pubbliche relazioni e non ha poteri né di firma né di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 20 - Advisory Board

20.1 L'Advisory Board è composto da insigni personalità del

mondo economico, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, che condividano gli obiettivi e la filosofia dell'Associazione e che intendano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione con propri atti e/o iniziative, promuovendo le finalità di Sport Senza Frontiere nei confronti dei terzi, aiutando la mobilitazione di risorse e facilitando la creazione di partnership a beneficio dei progetti dell'Associazione stessa.

20.2 E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Advisory Board definendone la composizione, la durata e le competenze.

20.3 L'Advisory Board collabora, con funzione consultiva, con il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo nel reperimento di fondi.

20.4 L'Advisory Board può collaborare con l'Assemblea, nella determinazione delle linee di sviluppo delle attività dell'Associazione, nonché partecipare alle adunanze dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 21 - Comitato Tecnico Scientifico

21.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da un numero variabile di componenti da 3 (tre) a 25 (venticinque), che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

21.2 I membri del Comitato Tecnico Scientifico, che possono essere anche non associati, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza in ambito professionale, universi-

tario, scientifico o sportivo. Il Comitato Tecnico Scientifico, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

21.3 I membri del Comitato Tecnico Scientifico possono nominare tra loro un Coordinatore e si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore.

Art. 22 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

22.1 Al ricorrere delle condizioni di legge, l'assemblea può eleggere un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

22.2 L'Organo di controllo rimane in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

22.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

22.4 Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

22.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monito-

raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia

stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

22.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsia-

si momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-

zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli am-

ministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari.

22.7 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige appo-

sito verbale.

22.8 Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, può

altresì essere affidato dal Consiglio Direttivo l'incarico

della revisione legale dei conti all'Organo di controllo ovve-

ro ad un soggetto ad un revisore iscritto nell'apposito regi-

stro o ad una società di revisione legale.

Art. 23 - Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

23.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere pre-

sentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un deci-

mo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre

quarti dei associati e il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

23.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione

dell'associazione possono essere proposti dal Consiglio Diret-

tivo e approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti

degli associati, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

23.3 In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo.

23.4 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

24.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "Ente del Terzo settore", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

24.2 Per quanto non espressamente previsto nel vigente statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e le norme in materia di associazioni del Terzo settore.